

DELIBERAZIONE N. 499 DEL 20 MARZO 2009

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO –
Approvazione Disegno di Legge recante "Nuove competenze e riordino dei Consorzi di Bonifica".
- Proposta al Consiglio Regionale (con allegati)**

PREMESSO che:

- l'articolo 35 della legge 24 dicembre 2007, n.244, ha disposto che: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, e successive modificazioni";
- l'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n.31, ha disposto che: "1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture";
- l'articolo 28 della legge regionale del 19 gennaio, n.1, hanno disposto che: ("2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge per la riorganizzazione dell'Agenzia campana per la mobilità sostenibile (ACAM) e dei Consorzi di bonifica
- La mancata approvazione del piano di riorganizzazione di cui al comma 2 comporta lo scioglimento delle Agenzie regionali e dei Consorzi di bonifica ed il trasferimento delle competenze, delle funzioni e del personale di ruolo alla Giunta regionale");
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l'atto del 18 settembre 2008, n.187/CSR ha sancito "l'intesa per l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n.248, come modificato dalla legge di conversione del 28 febbraio 2008, n.31 - Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica";

PRESO ATTO della necessità e dell'esigenza di uniformare la normativa regionale in materia alla legislazione nazionale e regionale testè richiamata;

VISTO il disegno di legge recante "Nuove competenze e riordino dei Consorzi di bonifica, allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione, sul medesimo disegno di legge, ha sentito le Associazioni, le Organizzazioni Professionali e Sindacali del settore;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo della Presidenza della Giunta regionale, rilasciato con nota n.976 del 26 febbraio 2009;

VISTO il parere dell'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Bilancio, rilasciato con nota n.0054488 del 22 gennaio 2009;

RITENUTO adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato disegno di legge recante "Nuove competenze e riordino dei Consorzi di bonifica";

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di:

1. approvare quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge recante "Nuove competenze e riordino dei Consorzi di bonifica", allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza a:
 - Consiglio Regionale;
 - A.G.C. 01- Gabinetto Presidente della Giunta regionale- Settore Affari Generali della Presidenza della Giunta regionale e Collegamenti con gli Assessori;
 - A.G.C. 11- Sviluppo Attività Settore Primario;
 - Settore Bollettino Ufficiale Regione Campania.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

DISEGNO DI LEGGE

Nuove competenze e riordino dei Consorzi di bonifica

CAPO I FINALITA'

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito dell'attività pubblica permanente di difesa suolo, di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale, adegua il regime di intervento dei Consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché in attuazione del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008.

2. La presente legge è finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori, in attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e dalle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1, tenendo conto dei criteri sanciti nel protocollo di cui al comma 1.

Art. 2

Funzioni di bonifica e difesa suolo

1. In conformità con i principi di cui all'articolo 1 e allo specifico fine della preservazione dinamica del territorio e della tutela, valorizzazione ed uso razionale della risorse idriche per scopi produttivi e di salvaguardia dei beni immobili, costituisce funzione di bonifica e di difesa suolo il complesso delle attività preordinate:

- a) alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere pubbliche di bonifica e le opere private obbligatorie;
- b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione delle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso, al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l'integrità del territorio di competenza, attraverso il reticolo di bonifica;
- c) alla provvista, alla distribuzione e all'uso razionale delle risorse idriche per fini produttivi e ambientali, con specifico riguardo all'irrigazione.

CAPO II DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3

Interventi pubblici di bonifica e di difesa suolo

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica quelle concernenti:
 - a) i canali di bonifica, ovvero linee d'acqua artificiali realizzate per il drenaggio delle acque meteoriche e di falda, al fine di prevenire allagamenti, ristagni e impaludamenti a danno dei fondi agricoli e delle aree urbanizzate;
 - b) i corsi d'acqua naturale limitatamente ai tratti necessari per il collettamento e la regimazione delle acque superficiali comunque defluenti nell'ambito del comprensorio di bonifica;
 - c) gli impianti di sollevamento e idrovore per il drenaggio delle aree depresse;
 - d) le infrastrutture e manufatti di servizio per l'accesso e la manutenzione delle opere di bonifica idraulica e per l'erogazione dei servizi connessi.
2. Sono considerate opere pubbliche di difesa suolo:
 - a) le opere di laminazione delle piene e di intercettazione del trasporto solido;
 - b) le opere di sistemazione idraulico forestale dei corsi naturali;
 - c) le opere di intercettazione e di collettamento delle acque reflue immesse nei canali di bonifica e relativi dispositivi di sfioro e di sollevamento;
 - d) le infrastrutture e manufatti di servizio per l'accesso e la manutenzione delle opere di difesa suolo e di riqualificazione ambientale;
 - e) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino e dai competenti Settori regionali in materia di difesa suolo.
3. Sono considerate opere di disponibilità irrigua, le opere di captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, costituite da:
 - a) strutture e impianti di captazione;
 - b) serbatoi e vasche di accumulo delle acque;
 - c) reti di adduzione e di distribuzione delle acque a uso irriguo;
 - d) impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue;
 - e) acquedotti rurali e ulteriori impianti funzionali a sistemi irrigui.
4. Le opere di cui al comma 1 e 3, ove non inserite, dovranno essere ricomprese nel catasto delle opere di bonifica e saranno quindi inserite nel piano di classifica previsto della presente legge.
5. Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 1, 2 e 3, si provvede in conformità con gli articoli 9, 10 e 11, come di seguito specificato:
 - a) le opere di bonifica, indicate al comma 1, i cui costi di manutenzione ordinaria, vigilanza e gestione, sono a carico dei proprietari di immobili ricadenti nell'ambito del perimetro consortile, come disciplinato dall'articolo 13.
 - b) le opere di difesa del suolo, indicate al comma 2, i cui costi di manutenzione ordinaria, vigilanza e gestione, sono a carico della Regione, come previsto dall'articolo 9, comma 5, in attuazione dei piani e dei programmi redatti dall'Autorità di Bacino e dal Settore regionale Difesa Suolo.
 - c) i costi di manutenzione ordinaria, vigilanza e gestione delle opere di disponibilità irrigua, di cui al comma 3, sono a carico dei proprietari di immobili agricoli che ne ricevono beneficio, come disciplinato dall'articolo 13.

6. I Consorzi di bonifica provvedono, nei rispettivi comprensori di bonifica ad assicurare:

- a) l'esecuzione del pronto intervento lungo le reti di cui al comma 1;
- b) gli interventi di protezione civile ove delegati dal competente Settore;
- c) il ripristino delle opere pubbliche di bonifica conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Art. 4

Compiti dei Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica provvedono alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli interventi, di cui all'articolo 3, sulla base di affidamento in concessione da parte dello Stato e della Regione.

2. I Consorzi di bonifica hanno altresì facoltà, ai sensi dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi comprese la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, nonché, di utilizzare le fonti alternative e rinnovabili per la produzione di energia, ai fini della riduzione dei costi di funzionamento dell'ente e dei costi energetici degli impianti.

3. Ai Consorzi di bonifica possono essere assegnati ulteriori compiti, ivi compresi quelli diretti alla realizzazione di infrastrutture volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque, in attuazione di piani e programmi redatti dai soggetti istituzionalmente competenti.

4. La Regione e gli enti da essa dipendenti, nonché gli enti locali territoriali, possono affidare ai Consorzi di bonifica la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica, purché idraulicamente ad essi connessi o funzionali. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all'esecuzione.

5. I Consorzi di bonifica collaborano con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Settore regionale competente in materia di protezione civile per la realizzazione delle azioni di prevenzione o di emergenza individuate attraverso intese che ne definiscano le modalità.

6. I Consorzi provvedono altresì:

- a) all'esecuzione, su richiesta dei proprietari interessati e a loro spese, delle opere private qualificate obbligatorie dai piani di bacino;
- b) alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie in caso di inerzia dei proprietari obbligati, con oneri a carico degli inadempienti;
- c) al rilascio dei pareri, di concessioni e di licenze, ai sensi dell'articolo 137, Regio Decreto n.368 del 1904.

7. Le somme provenienti dall'attività della lettera c) del comma 6, sono utilizzate direttamente dai Consorzi di bonifica, unicamente per interventi di tutela ambientale e difesa suolo, previa presentazione del programma annuale di interventi e successiva rendicontazione, da sottoporre all'approvazione del Settore regionale Difesa Suolo.

Art. 5
Polizia idraulica

1. I Consorzi di bonifica provvedono:
 - a) alla vigilanza sulle opere di bonifica, di irrigazione e sui corsi d'acqua loro affidati;
 - b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso i guardiani idraulici appositamente autorizzati.
2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative, con riferimento all'attività svolta ai sensi del comma 1, lettera b), è delegata, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n.13, ai Consorzi di bonifica.
3. Per l'espletamento dell'attività di polizia idraulica, i Consorzi di bonifica sono tenuti a redigere un apposito regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale- Settore difesa suolo.
4. La Regione assegna direttamente ai Consorzi di bonifica le somme provenienti dalle attività di cui al comma 1, con l'obbligo di finalizzare i suddetti proventi ad interventi per la difesa suolo e la tutela dell'ambiente.
5. Ai fini di cui al comma 4, i Consorzi di bonifica trasmettono al Settore difesa suolo il programma annuale di intervento e il successivo rendiconto per l'utilizzo delle somme disponibili.

Art. 6
Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.
2. I Consorzi assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
3. Ai Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni normative concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dal regolamento consortile.

Art. 7
Concertazioni ed accordi di programma

1. I Consorzi di bonifica, allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione con la Regione e gli Enti locali, promuovono accordi ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per la realizzazione in modo integrato e coordinato di azioni di comune interesse e per il raggiungimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

2. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese, in particolare per realizzare attività ed opere destinate alla tutela e conservazione del suolo ed alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 8

Piano generale di bonifica e di tutela del territorio

1. I Consorzi di bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, nonché dei Piani di Bacino regionale, prevede:

a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;

b) le conseguenti opere pubbliche di bonifica da realizzare.

2. Il Piano è predisposto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.

3. Il Piano è inviato alle Province, ai Comuni e alle Autorità di Bacino interessate, che possono formulare osservazioni e proposte di modifica entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

4. Il Consorzio, nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano tenendo conto delle osservazioni e prescrizioni formulate ai sensi del comma 3 e a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, di seguito BURC.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono il Piano generale di bonifica e di tutela del territorio entro ventiquattro mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 2.

Art. 9

Finanziamento ed esecuzione degli interventi

1. La Regione e le Amministrazioni da essa delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano ed affidano in concessione ai Consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei piani generali di bonifica e di tutela del territorio

2. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici.

3. La Regione delega ai Consorzi di bonifica, con riferimento alle opere - rientranti nel programma regionale - la cui realizzazione è loro affidata in concessione, i propri poteri espropriativi, ai

sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con le modalità ivi previste.

4. La Regione Campania– Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione, provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ad erogare annualmente ai Consorzi di bonifica un contributo sulle spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di disponibilità irrigua, di cui all'articolo 3, comma 3.
5. La Regione Campania – Settore Difesa del Suolo, provvede ad erogare ai Consorzi di bonifica annualmente le somme necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere di difesa e conservazione del suolo, di cui all'articolo 3, comma 2. Provvede altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad erogare un contributo sulle spese necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 10

Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di disponibilità irrigua di cui all'articolo 9, comma 4, la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di bonifica in attuazione del piano regionale irriguo.
2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento della progettazione di nuove opere e degli studi ed indagini connessi.
3. La Giunta regionale-Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione, al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione, ripartisce tra i Consorzi di bonifica il contributo di cui all'articolo 9 comma 4, sulla base delle spese sostenute per la manutenzione, la vigilanza e l'esercizio delle opere pubbliche irrigue, risultanti dal conto consuntivo regolarmente approvato dal Settore regionale competente. E' facoltà dell'Amministrazione regionale riconoscere un'anticipazione in base alle spese desunte dal consuntivo dell'anno precedente, nella misura massima dell'80%. Una quota delle risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata dal Settore per studi, indagini o predisposizione di documentazione di interesse comune, compresa l'elaborazione delle linee guida necessarie per la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 16.

Art. 11

Finanziamento degli interventi di competenza dell'Assessorato all'Ambiente

1. Per l'esecuzione delle opere di bonifica e di difesa del suolo, la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di bonifica in attuazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio.
2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento della progettazione di nuove opere e degli studi ed indagini connessi.
3. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica ed irrigazione,

sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione.

4. La Giunta regionale-Settore Difesa del Suolo, ripartisce tra i Consorzi di bonifica le somme, di cui all'articolo 9, comma 5, sulla base delle spese sostenute per la manutenzione, la vigilanza e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di difesa suolo, risultanti dal conto consuntivo regolarmente approvato dal Settore competente. E' facoltà dell'Amministrazione regionale riconoscere un'anticipazione in base alle spese desunte dal consuntivo dell'anno precedente, nella misura massima dell'80%. Una quota delle risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata dal Settore per studi, indagini o predisposizione di documentazione di interesse comune, compresa l'elaborazione delle linee guida necessarie per la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 16.

Art. 12

Emergenza idrica

1. Ai sensi dell' articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse stesse.

Art. 13

Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

1. I Consorzi di bonifica hanno il potere di imporre contributi gravanti sugli immobili siti nei comprensori consortili per le spese di esercizio, vigilanza e manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica ed irrigue, nonché per le spese di funzionamento dei Consorzi stessi, a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, e della legge 25 luglio 1952, n.991.

2. Sono obbligati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica ed irrigue gestite dal Consorzio.

3. I contributi di cui al comma 1, costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti dei Consorzi.

Art. 14

Catasto consortile

1. I Consorzi hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio. Il catasto consortile costituisce parte integrante del sistema informativo territoriale regionale.

2. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.

Art. 15
Beneficio di bonifica

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore.
2. Il beneficio di bonifica può essere:
 - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica e di scolo delle acque dei territori di pianura;
 - c) di disponibilità irrigua.
3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio consortile dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere.
4. Costituisce beneficio di difesa idraulica, il vantaggio tratto dagli immobili nel comprensorio di bonifica dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di ristagno di acque comunque generate, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale.
5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dai terreni agricoli compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
6. Resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi, prevista dall'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dall'articolo 17, comma 1, della presente legge, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena.
7. I Consorzi di bonifica nei ruoli emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente il tipo di beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

Art. 16
Piani di classifica

1. Il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro consortile individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica e di disponibilità irrigua, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi di cui all'articolo 13. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il piano di contribuzione, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. Il piano di classifica, adottato dal Consorzio di bonifica è pubblicato nell'albo pretorio consortile e viene trasmesso alle Province e ai Comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, ai fini della pubblicazione nei rispettivi albi pretori e dell'acquisizione di osservazioni che devono essere rese entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio consortile. Dell'avvenuta pubblicazione nell'albo pretorio consortile e della trasmissione alle Province e ai Comuni viene data notizia con avviso pubblicato nel BURC. Il Consorzio di bonifica esamina le osservazioni al piano di classifica pervenute nel termine suindicato, valutandone l'accogliibilità e successivamente, previa adozione della relativa delibera definitiva, lo trasmette alla Regione per

l'approvazione e ne dispone la pubblicazione nell'Albo consortile entro cinque giorni dandone notizia con avviso pubblicato nel BURC.

3. Avverso la deliberazione definitiva è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo consortile. La Giunta regionale decide sui ricorsi negli stessi termini previsti per l'approvazione della delibera definitiva.

4. La deliberazione definitiva, diviene esecutiva con decreto di approvazione del Dirigente del Settore competente, adottato nel termine di novanta giorni. Trascorso detto termine ed in assenza di motivata richiesta di riesame, la deliberazione si intende approvata.

5. Il Consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il piano annuale di gestione e il piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica di cui al comma 1.

6. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad aggiornare i Piani di classifica in caso di modifica del comprensorio e comunque almeno ogni cinque anni, in base ai criteri dettati dalla Giunta regionale.

Art. 17

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. Chiunque utilizza strutture consortili come recapito di scarichi, anche se già depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 o, sino a che questi non siano stati individuati, i Comuni e gli altri Enti competenti, che nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio delle strutture, in proporzione al beneficio di scolo ottenuto e determinato sulla base dei criteri individuati nel Piano di Classifica, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi.

3. La convenzioni di cui al comma 2 sono stipulate entro novanta giorni dalla comunicazione dei Consorzi di bonifica agli Enti interessati. Trascorso, inutilmente, tale termine, i Consorzi di bonifica provvedono alla emissione diretta dei ruoli di pagamento a carico dei soggetti, di cui al comma 2.

4. Gli immobili ricadenti negli insediamenti di cui al comma 2, che scaricano acque meteoriche o depurate attraverso la rete fognaria pubblica nei canali e nelle strutture di bonifica, sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1.

Art. 18

Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque,

assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché ad evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215 e della legge 25 luglio 1952, n.991.

3. Se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

Art. 19

Consulta Regionale per la bonifica e la tutela del territorio

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale per la bonifica e la tutela del territorio con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale e di difesa suolo.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composta da:

- a) i Dirigenti, o propri delegati, dei Settori regionali Interventi sul Territorio, bonifica e Irrigazione, Difesa del Suolo e Ciclo Integrato delle Acque;
- b) un rappresentante di ciascuna delle Province esperto in materia, designato con decreto del Presidente della Provincia;
- c) tre esperti in materia di irrigazione, bonifica e difesa suolo, designati dalla Giunta Regionale;
- d) tre rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti del settore;
- e) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
- f) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche;
- g) un rappresentante del Garante del Contribuente della Regione Campania.

3. Un funzionario regionale espleta le mansioni di segretario della Consulta.

4. I componenti di cui al comma 2, lettere d) ed e) sono designati dalle strutture regionali delle Organizzazioni Professionali e Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. I membri della Consulta durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

6. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

7. La Consulta, si esprime su ogni aspetto riguardante l'intervento regionale in materia di bonifica, difesa suolo e irrigazione sottoposto al suo esame.

8. La Consulta, si riunisce di norma con cadenza bimestrale e comunque non meno di due volte all'anno.

9. I gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Consulta e gli eventuali rimborsi spese, sono determinati sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

10. La liquidazione delle spettanze, di cui al comma 8, è effettuata dal Dirigente del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica ed Irrigazione.

CAPO III

RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 20

Natura giuridica

1. I Consorzi di bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.
2. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra tutti i proprietari dei beni immobili che ricadono nel comprensorio di bonifica e che traggono beneficio diretto e specifico da funzionamento delle opere di bonifica.

Art. 21

Statuti consortili

1. I Consorzi di bonifica sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, che ne disciplina le modalità di funzionamento.
2. All'approvazione dello Statuto e delle sue variazioni, si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi.
3. Entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi amministrativi in carica, adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano all'Amministrazione regionale per l'approvazione che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta, previa diffida agli organi consortili, ai sensi dell'articolo 34.
4. Lo Statuto fra l'altro stabilisce:
 - a) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili;
 - b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - c) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di revisore dei conti.
 - d) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini della elezione;
 - e) i criteri atti ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi consortili;
 - f) la facoltà di disciplinare le proprie attività con appositi regolamenti sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione regionale.
5. Lo Statuto deliberato o modificato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi pretori dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio. Della pubblicazione è data notizia nel BURC.
6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC, possono essere presentate al Consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Art. 22

Costituzione, soppressione e fusione dei Consorzi

1. Alla costituzione, alla soppressione e alla fusione dei Consorzi di bonifica si provvede con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio Regionale, da rendersi ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2005, n.17.

Art. 23

Organi consortili

1. Sono organi dei Consorzi di bonifica:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 24

Assemblea

- 1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile.
- 2. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e irrigazione.
- 3. Nel caso di costituzione di nuovi Consorzi o comunque di nuovi perimetri consortili, formano l'Assemblea tutti i consorziati tenuti al pagamento del contributo.
- 4. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri stabilito dallo Statuto consortile e comunque non superiore a nove, resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione aventi diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre, includendovi il Presidente. Gli altri rappresentanti dei consorziati eletti, non hanno diritto al compenso per l'espletamento della carica.
- 3. Lo Statuto consortile stabilisce le modalità e i criteri per la individuazione dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico, oltre al Presidente.
- 4. Lo Statuto consortile può prevedere per i componenti, la cui partecipazione è esercitata a titolo gratuito, un rimborso spese.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente.
6. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da altro consigliere, secondo le previsioni statutarie.
8. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti nello Statuto del Consorzio. Compete comunque al Consiglio di amministrazione deliberare su:
 - a) Statuto e sue variazioni;
 - b) bilanci preventivi e loro variazioni;
 - c) conti consuntivi;
 - d) convocazione dell'Assemblea dei consorziati;
 - e) piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza;
 - f) composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni.
9. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, per l'esercizio delle sue funzioni, una indennità mensile pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da diecimilauno a trentamila abitanti, determinata ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119.
10. Agli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui al comma 3, spetta per l'esercizio delle loro funzioni, una indennità non superiore al 75% di quella prevista per il Presidente.
11. Ai fini della determinazione delle indennità di cui ai commi 9 e 10, non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.119 e dall'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 26

Elezioni consortili

1. Al fine di garantire la più adeguata rappresentanza delle categorie dei consorziati contribuenti nel Consiglio di Amministrazione, gli Statuti consortili, disciplinano il sistema e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) prevedere la suddivisione degli aventi diritto al voto per fasce di contribuenza, in numero non inferiore a tre e assicurando per ognuna di esse l'elezione di almeno un rappresentante;
 - b) assicurare la concorrenzialità delle liste, le preferenze di lista e la libera espressione di voto;
 - c) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compreso quello di tipo telematico;
 - d) perseguire la proporzionalità della rappresentanza dei consorziati agricoli ed extragrugoli in rapporto alla contribuenza, anche in relazione al diverso carico contributivo e ai diversi settori economico-produttivi di appartenenza dei consorziati;
 - e) garantire un'adeguata rappresentanza territoriale delle diverse zone del comprensorio di bonifica.
2. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei consiglieri da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i consiglieri da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

5. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

6. Nel caso dei nuovi Consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei consiglieri, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.

Art. 27 *Diritto al voto*

1. Hanno diritto al voto, i consorziati che godono dei diritti civili, iscritti nei ruoli dei contribuenti e che siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.

2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo iscritto o intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

5. In ogni caso, i soggetti di cui ai comma 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

Art. 28 *Ineleggibilità ed incompatibilità*

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2. Le cause di ineleggibilità comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dell'incarico.

3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e assessore della Provincia su cui insiste il Consorzio, sindaco dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.

Art. 29

Risultati delle votazioni-ricorsi

- 1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali, nell'albo consortile.
- 2. I verbali delle operazioni elettorali sono inviati senza ritardo al competente Settore della Giunta regionale.
- 3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Settore competente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.
- 4. Sui ricorsi decide un'apposita commissione, presieduta dal Dirigente del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifica e Irrigazione e composta da un funzionario dello stesso Settore, un avvocato designato dal coordinatore dell'Area generale di coordinamento Avvocatura regionale, un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche e un rappresentante del Garante del Contribuente della Regione Campania.
- 5. I rappresentanti del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia.

Art. 30

Controllo di gestione

- 1. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

Art. 31

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.
2. Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.
3. Il Collegio dei Revisori, resta in carica cinque anni e l'incarico non è rinnovabile.
4. Il Collegio dei Revisori, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, esprime pareri e redige la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo e al conto consuntivo; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio, da inviare al Settore competente della Giunta regionale ed al Presidente del Consorzio stesso. Per quanto compatibile, all'organo di revisione si applicano le disposizioni previste agli articoli 236, 237, 239 e 240, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267, riguardanti le incompatibilità, le funzioni e le responsabilità dell'organo stesso.
5. Al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori, spettano le indennità previste dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, ad esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 32

Pubblicità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consortili sono affisse nell'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi.

Art. 33

Vigilanza e controllo

1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica ed irrigazione, nonché per il coordinamento dell'azione dei Consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatica e gestionale dei Consorzi di bonifica.
2. La Giunta regionale, tramite le strutture regionali competenti, può chiedere ai Consorzi i chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del Consorzio.
3. Se nella gestione dei Consorzi, a seguito del procedimento di contestazione ed accertamento, sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario.
4. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 3, nel termine indicato nel decreto di nomina e comunque non superiore ad un anno, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione

del nuovo Consiglio di Amministrazione, sempre che siano stati eliminati i motivi che hanno comportato lo scioglimento degli organi amministrativi.

5. Al Commissario straordinario, sono affidati i compiti e le funzioni spettanti agli organi consortili, compresi quelli di straordinaria amministrazione.

6. Al Commissario straordinario, per l'espletamento dell'incarico è corrisposto un emolumento forfettario ragguagliato a sei mensilità del trattamento economico previsto per il Dirigente di Settore della Regione.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8 relativamente al Piano generale di bonifica e tutela del territorio, all'articolo 16 relativamente al Piano di classifica e all'articolo 21 relativamente allo Statuto consortile, sono soggette ad approvazione da parte del Settore regionale competente, le delibere concernenti:

- a) il bilancio preventivo e sue variazioni;
- b) il conto consuntivo;
- c) i ruoli di contribuenza;
- d) l'assunzione dei prestiti e mutui;
- e) i regolamenti.

8. Le deliberazioni, di cui al comma 7, divengono esecutive con l'approvazione, entro 60 giorni dal ricevimento, da parte del Dirigente del Settore competente. Trascorso tale termine e in assenza di motivata richiesta di riesame da parte dello stesso Dirigente, la delibera si intende approvata.

9. Il termine di cui al comma 8 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento dei chiarimenti e delle integrazioni richieste decorre un nuovo termine di trenta giorni.

10. Il Consorzio di bonifica è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta, a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di cui al comma 9.

Art. 34

Potere sostitutivo

1. Qualora i Consorzi omettano di adottare le delibere concernenti atti di cui agli articoli 8, 16, 21 33, comma 7, lettere a), b) e c) e comma 10, la Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta, previa diffida agli organi consortili ed assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a 30 giorni.

2. Gli oneri relativi all'espletamento delle funzioni del Commissario ad acta, di cui al comma 1, sono a carico del Consorzio.

Art. 35

Delimitazione e modificazione dei comprensori di bonifica

1. Con riferimento ai bacini idrografici, di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152, i comprensori di bonifica della Regione Campania sono i seguenti:

- a) "Volturno-Garigliano", comprendente i bacini rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano

ricadente nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

b) "Medio Volturno-Calore", comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del fiume Calore;

c) "Sarno", comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;

d) "Sele", comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa, Fuorni, Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi tra i Minori costieri in destra e sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

e) "Alento", comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingando, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

f) "Ufita", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;

g) "Tanagro", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

2. I comprensori di bonifica sono modificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente commissione del Consiglio regionale da rendere ai sensi della legge regionale del 24 ottobre 2005, n.17.

3. La deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, ridefinisce la delimitazione, anche cartografica, dell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica. La delimitazione deve consentire azioni organiche sui territori, definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa suolo sia per la gestione delle acque.

4. Nella delimitazione dell'area comprensoriale, la Regione tiene conto dell'esigenza che il nuovo perimetro abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adequata partecipazione da parte dei consorziati.

5. La proposta di delimitazione dei comprensori di bonifica, adottata dalla Giunta regionale, prima dell'approvazione definitiva è trasmessa alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica interessati affinché, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento esprimano il parere; trascorso tale termine esso si intende favorevole.

5. In ciascun comprensorio, la programmazione ed esecuzione degli interventi risponde a criteri di economia, unitarietà ed omogeneità.

6. In ogni comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori di bonifica possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.

Art. 36

Fusione di Consorzi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35, comma 5, la Giunta regionale dispone la fusione dei Consorzi di bonifica operanti nel medesimo comprensorio.

2. Alle operazioni di fusione provvede un Collegio Commissariale straordinario costituito dai Presidenti o Commissari dei Consorzi interessati alla fusione e da un commissario designato dal Presidente della Giunta Regionale. Nel caso in cui, il Collegio sia composto da un numero pari di componenti, il commissario regionale, ove necessario, esprime due voti.

3. Il Collegio Commissariale di cui al comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Con lo stesso decreto viene determinato il compenso dei componenti del Collegio e la durata dell'incarico, che comunque non può essere superiore ad un anno.
4. Con il decreto di cui al comma 3 viene nominato il Collegio dei Revisori contabili, composto da un revisore contabile designato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente del Collegio e dai Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti dei Consorzi di bonifica preesistenti. Il decreto stabilisce il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori e la durata dell'incarico che coincide con quella prevista per il Collegio Commissariale straordinario. Nel caso in cui, il Collegio dei revisori sia composto da un numero pari di componenti, il Presidente del Collegio, ove necessario, esprime due voti.
5. Dalla data di nomina del Collegio Commissariale straordinario decadono gli organi dei Consorzi di bonifica interessati alla fusione.
6. Il Collegio Commissariale straordinario, espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni degli organi dei Consorzi, compresi gli atti di straordinaria amministrazione; adotta il Piano di classifica del nuovo perimetro di contribuenza, adegua lo Statuto consortile alle norme della presente legge e indice l'elezione degli organi consortili, ai sensi dell'articolo 23.
7. In particolare, il Collegio Commissariale straordinario redige, entro sei mesi dalla nomina, la relazione conclusiva e il piano di fusione dei Consorzi e li trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni. Entro trenta giorni dall'approvazione del piano di fusione da parte della Giunta, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di costituzione del nuovo Consorzio di bonifica.
8. Dalla data di costituzione il nuovo Consorzio di bonifica succede ai preesistenti Consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
9. Il Collegio Commissariale resta in carica fino alla costituzione degli organi consortili, che deve avvenire nel termine di cui al comma 3. Tale termine può essere prorogato a fronte di motivata necessità per il periodo massimo di un anno.
10. Gli oneri relativi all'espletamento delle funzioni dei componenti il Collegio commissariale e il Collegio dei revisori contabili, sono a carico dei Consorzi interessati.

CAPO IV NORME TRANSITORIE

Art. 37 *Adeguamento degli statuti*

1. I Consorzi di bonifica non interessati a processi di fusione adeguano il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 21.

2. Le elezioni per la costituzione degli organi consortili sono tenute entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello Statuto consortile da parte della Giunta regionale.

Art. 38

Risanamento finanziario

1. Se il Collegio Commissariale straordinario, di cui all'articolo 36, rileva dalla documentazione contabile di uno o più Consorzi interessati alla fusione, difficoltà economico-finanziarie e consistenti passività, avvia la procedura di risanamento di detto Consorzio e procede parallelamente alle operazioni di fusione degli altri.

2. Il Collegio Commissariale straordinario, determina:

- a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;
- b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;
- c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazioni ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;
- d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;
- e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

3. Al termine dell'attività di cui al comma 2, il Collegio Commissariale presenta alla Giunta regionale il piano di risanamento del Consorzio di bonifica, che include l'adozione di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, nel caso in cui la massa passiva, al netto delle misure di risanamento previste, risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile e degli ordinari contributi pubblici, propone un intervento finanziario straordinario, in unica soluzione o graduato nel tempo.

5. Il piano di risanamento, adottato dalla Giunta regionale è sottoposto al Consiglio regionale per le determinazioni di carattere normativo e finanziario.

6. Se il piano di risanamento non viene approvato nel termine di un anno dalla nomina del Collegio Commissariale straordinario, il Consorzio è posto in liquidazione e le relative funzioni sono svolte dal Consorzio nato dalla fusione degli altri.

7. Se il piano di risanamento è approvato, si procede alla fusione del Consorzio risanato con quello derivante dalla fusione degli altri.

8. I Consorzi di bonifica non interessati alle operazioni di fusione, di cui al comma 1, che all'entrata in vigore della presente legge risultano dalla documentazione contabile in grave difficoltà economico-finanziaria, sono sottoposti alla procedura di risanamento di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

9. Alla procedura di risanamento provvede un Collegio commissariale straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, secondo la procedura prevista all'articolo 36.

10. Se il piano di risanamento non viene approvato entro un anno dalla nomina del commissario straordinario, il Consorzio di bonifica è posto in liquidazione e le relative funzioni sono assegnate ad altro Consorzio con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio Regionale da rendersi ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2005, n.17.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 39

Norma di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. La legge regionale 25 febbraio 2003 n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 40

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con la legge di Bilancio e le risorse assegnate all'U.P.B. 1.73.171 dello stato di previsione della spesa.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della presente legge, viene istituito con la legge di Bilancio 2009 una nuova U.P.B., la cui responsabilità di gestione è affidata al Dirigente del Settore Difesa Suolo

3. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte sempre con le corrispondenti U.P.B. la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE - NUOVE COMPETENZE E RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Le profonde trasformazioni, non solo socio-economiche ma anche dell'assetto del territorio, intervenute nella Regione, hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze, che ha comportato una polivalenza funzionale che si esplica in diverse attività: difesa suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, in linea con il dettato della L.R. n.4/03, secondo la quale, la bonifica concorre alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

Il governo della bonifica inteso quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazione delle azioni, compete allo Stato e alle Regioni, secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, mentre compete ai Consorzi di bonifica la gestione intesa come realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere.

In tale contesto, si ricorda che la presente proposta di legge è stata elaborata in ossequio all'art.28 della legge regionale del 19 gennaio 2009, n.1, con il quale, il Consiglio Regionale, ha espressamente chiesto alla Giunta regionale, una proposta normativa per la riorganizzazione dei Consorzi di bonifica entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Il presente disegno di legge è stato redatto anche in conformità all'art.27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale ha previsto che le Regioni, possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito del riordino si possono prevedere accorpamenti od eventuale soppressione di singoli Consorzi;
- b) il riordino deve avvenire seguendo criteri definiti di intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) i criteri devono essere individuati sulla base di una proposta dei Ministri della Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture;
- d) deve essere rispettato il principio che vanno salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione di carattere statale o regionale;
- e) la misura dei contributi deve essere contenuta nei limiti dei costi sostenuti dai Consorzi per l'adempimento delle loro finalità istituzionali;
- f) la riduzione dei componenti gli organi contemplata all'art.35 della legge finanziaria 2009 dello Stato, deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito;
- g) dalle disposizioni relative al riordino dettate all'art.27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tali indicazioni, sono state fatte proprie dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sancite nel documento n.187/CSR del 18 settembre 2008, con il quale si propongono i criteri per l'attuazione del citato articolo 27 del decreto

legge n.248/07, come modificato dalla legge di conversione del 28 febbraio 2008, n.31.

In riferimento al succitato scenario normativo, il presente disegno di legge è proposto con il preciso intento di disciplinare l'attività e le competenze dei Consorzi di bonifica, nel rispetto dei principi normativi vigenti, statali e regionali ed afferente i seguenti aspetti:

1- Compiti e funzioni dei Consorzi (art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Vengono ridisegnate le competenze dei Consorzi: sono state separate le tradizionali competenze dei Consorzi, in merito alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica da quelle di difesa suolo, come la polizia idraulica, il rilascio dei pareri e concessioni ai sensi dell'art.137 del Regio Decreto n. 368/1904, la sistemazione idraulico dei corsi d'acqua naturali, etc.

2- Pianificazione (art.8)

E' stato disciplinato, il coordinamento tra i "Piani generale di bonifica e di tutela del territorio" proposti da Consorzi, con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, in particolar modo con i piani di bacino e di tutela delle acque.

3- Soggetti (art.20, 21, 22, 35)

Si conferma la natura di persona giuridica pubblica a carattere associativo dei Consorzi, ma soprattutto, si ribadisce la partecipazione democratica dei consorziati per l'elezione degli organi consortili.

Al fine di ottenere una riduzione della spesa è prevista una riduzione del numero dei Consorzi dagli attuali undici ad un massimo di sette, secondo il criterio che in ogni comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un Consorzio, mentre più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio.

4- Organi consortili (art.23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

Al fine di una sostanziale riduzione dei costi di gestione degli Enti è previsto un unico organo collegiale di base denominato Consiglio di Amministrazione, di cui, solo tre membri con diritto di ricevere il compenso.

Rispetto alla normativa regionale previgente, le indennità per gli amministratori aventi diritto, sono disciplinate e limitate in modo puntuale.

Non è prevista alcuna rappresentanza diretta della Regione in seno agli organi consortili, mentre viene assicurato la vigilanza ed il controllo alle attività consortili, attraverso la nomina del Collegio dei Revisori Contabili. Anche in quest'ultimo caso, le indennità di carica, sono ben disciplinate, per evitare la disparità di trattamento esistente a causa della mancanza del riferimento normativo.

La modifica apportata dalle suddette norme, comporta una sensibile riduzione dei costi di esercizio, a vantaggio dei consorziati.

5- Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata (art.10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Viene rinviato ad un regolamento, la puntuale individuazione delle opere pubbliche di bonifica, i cui costi di esercizio, manutenzione e gestione sono a carico dei privati.

La distinzione tra opere pubbliche di difesa suolo e opere pubbliche di bonifica, comporterà una notevole riduzione dei generali costi a carico della contribuzione privata.

E' disciplinato in modo dettagliato l'iter procedurale per l'approvazione del piano di classifica, contenente i criteri per la ripartizione delle spese a carico dei consorziati proprietari di immobili che

traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica.

6- Concertazione e collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli (art.7)

Viene indicato lo strumento della concertazione e collaborazione per realizzare le giuste sinergie, in riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi e gli enti locali. Allo stesso modo, allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese.

7. Trasparenza ed informazione (art.6)

E' fatto obbligo ai Consorzi di agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità.

8. Vigilanza e controllo (art.32, 33, 34)

E' stato disciplinato il controllo sull'operato dei Consorzi ed è stato previsto un potere sostitutivo in caso di inerzia o di inadempienza.

9. Copertura finanziaria (art. 4, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 25, 30, 38, 40,)

All'ammontare degli oneri derivanti dal suddetto disegno di legge, in particolare degli articoli 4, 9, comma 4, 10, 11, 14, con riguardo all'esercizio finanziario 2009 e successivi, si farà fronte mediante le risorse già appostate sull'attuale U.P.B. 1.73.171, capitolo 3100, 3128 e 3138.

La spesa prevista per l'attuazione degli articoli 9, comma 5, e 19, sarà coperto in parte con le risorse previste dall'U.P.B. 1.73.171 già citata ed in parte, per un'ammontare di circa due milioni e mezzo di euro annui deve trovare copertura con l'istituzione di una nuova U.P.B, la cui responsabilità di gestione è affidata al Settore Difesa del Suolo.

Gli articoli 16, 25, 31, 38, trovano copertura di spesa totalmente a carico dei Consorzi di bonifica.